

IL REFERENDUM “EUTANASIA LEGALE”: LEGALIZZAZIONE DELL’EUTANASIA O SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI UCCIDERE?

di REBECCA GIRANI*

SOMMARIO: 1. Le novità registrate sul tema del fine vita. - 2. Il referendum “Eutanasia legale”. - 3. *Segue*: L’(in)ammissibilità del quesito referendario. - 4. *Segue*: Lo iato tra l’intenzione politica dei promotori e la reale portata del quesito. - 5. *Segue*: L’inammissibilità dovuta al contenuto minimo di tutela necessaria dei diritti fondamentali. - 6. L’eventuale intervento del Parlamento. - 7. Conclusioni.

1. Sul tema del fine vita si sono recentemente registrate alcune importanti novità.

In primo luogo, la legge n. 219/2017 ha dato risposta alla necessità di una normativa che riconosca il valore anche legale del diritto del paziente alla propria autodeterminazione, ossia il diritto al rifiuto/rinuncia ai trattamenti sanitari anche necessari alla sopravvivenza, in linea con l’art. 32, co. 2, Cost. Nel riconoscere il diritto alla desistenza terapeutica, si afferma anche il corrispondente dovere del personale medico di rispettare la volontà del paziente di rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario.

Successivamente, con la sent. n. 242/2019, in relazione all’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio, la Corte costituzionale ha affermato che la libertà di autodeterminazione non è assoluta, ma nel nostro ordinamento deve necessariamente essere bilanciata con altri beni di rango costituzionale. La fattispecie dell’art. 580 c.p. è dunque «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile come quella del suicidio». Tuttavia, preso atto dell’esistenza di casi complessi e peculiari, il giudice delle leggi ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 13 e 32, co. 2, Cost., con riferimento specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a pazienti che, in alternativa, potrebbero lasciarsi morire mediante la rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 5, legge n. 219/2017.

2. Davanti ad un Parlamento quasi completamente inerte¹, la continua attenzione dell’opinione pubblica sulle vicende del fine vita ha accresciuto lo spazio dedicato dai media all’iniziativa referendaria “Eutanasia legale”, che va ben oltre l’ambito di intervento della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio,

* *Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Università di Bologna*

¹ Con riferimento ai lavori parlamentari, si consulti l’indirizzo: <https://www.camera.it/leg18/126?tab=5&leg=18&idDocumento=2&sede=&tipo=>.

proponendo l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., che punisce l'omicidio del consenziente.

Il quesito è stato depositato il 20 aprile 2021 dal Comitato promotore per il referendum presso la Corte di Cassazione e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 aprile 2021.

Al momento della chiusura della raccolta delle firme, fissata per il 30 settembre 2021, è stato calcolato che sono state depositate oltre un milione di sottoscrizioni, in parte fisicamente su carta e in parte con firma digitale.

Superato, dunque, il limite delle 500 mila sottoscrizioni, si è aperta la fase successiva, che consta di due controlli. Il primo è stato realizzato il 9 dicembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Esso aveva lo scopo di verificare la conformità della richiesta abrogativa alle norme vigenti. Superata favorevolmente questa prima verifica, che pareva già da principio non porre particolari questioni, si è dato avvio al secondo controllo che, invece, è operato ai sensi degli artt. 32 e 33, legge n. 352/1970, dalla Corte costituzionale al fine di accertare l'ammissibilità o meno del quesito referendario.

3. Con specifico riferimento all'ammissibilità del referendum abrogativo, come noto, oltre ai limiti espressi definiti dall'art. 75, co. 2, Cost., la giurisprudenza costituzionale ha enucleato ulteriori limiti impliciti, ricavati dall'intero ordinamento costituzionale².

Si anticipa che il quesito parrebbe, ad avviso di chi scrive, inammissibile sotto diversi profili³.

L'oggetto del quesito referendario è l'art. 579 c.p., che incrimina l'omicidio del consenziente. Qualora il referendum abrogativo avesse esito positivo, il reato sopravviverebbe solo in parte, sanzionando l'omicidio del consenziente se il fatto è commesso contro un soggetto vulnerabile, perché minore, o perché le sue condizioni personali escludono l'autenticità del consenso prestato, o perché quel consenso è stato estorto o carpito con inganno.

L'art. 579 c.p., subirebbe dunque un'opera di c.d. ritaglio che collegherebbe direttamente il comma 1 al comma 3. Pare potersi avanzare il dubbio che l'integrazione risulti inammissibile perché manipolativa⁴.

² Corte cost., sent. n. 16/1978.

³ Si tratta di una proiezione frutto di alcune riflessioni proposte nel presente contributo. Tuttavia, non si può negare che la giurisprudenza referendaria si è pronunciata in modo spesso ondivago ed imprevedibile. Sul punto si veda G. AZZARITI, *Il "modello" della sentenza n. 16 del 1978 e il carattere abrogativo del referendum: un ritorno al futuro?*, in *Costituzionalismo.it*, 2005, 2.

⁴ Il limite è stato elaborato dalla Corte costituzionale (sent. n. 36/1997): è inammissibile il referendum che intervenga sul testo oggetto di abrogazione estraendo eterogenei frammenti sintattici poi riordinati in modo giuridicamente significativo, con lo scopo di realizzare un risultato del tutto eterogeneo rispetto al contesto normativo originario. Tale limite ha reso inammissibili numerosi referendum: Corte cost., sentt. n. 38/2000, n. 50/2000, n. 43/2003, n. 46/2003, n. 13/2012, n. 5/2015, n. 26/2017, n. 10/2020. La tecnica del ritaglio diviene dunque causa di inammissibilità se la normativa di risulta è frutto di una costruzione artificiosa. Sul punto si veda A. MORRONE, *Il referendum manipolativo: abrogare per decidere*, in *Quad. cost.*, 2, 2017, 305 ss.

All'esito dell'abrogazione, così come delineata nella richiesta di referendum, l'art. 579 c.p. ruoterebbe agli antipodi⁵ e finirebbe per sancire la totale prevalenza del diritto all'autodeterminazione rispetto al bene vita, legittimando l'omicidio del consenziente *tout court*. Infatti, il testo risultante prescriverebbe che alla morte cagionata con il consenso di persona non in grado di prestarlo, per età o condizioni personali, o invalido per le modalità di formazione, in quanto estorto o carpito, sarebbero applicabili le disposizioni comuni sull'omicidio. *A contrario*, in modo implicito, si affermerebbe che se il consenso è validamente prestato, le disposizioni dell'art. 575 c.p. relative all'omicidio non possono essere applicate.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana: l'originaria finalità politico-criminale dell'art. 579 c.p. verrebbe rovesciata, trasformando la norma da baluardo dell'indisponibilità del diritto alla vita a riconoscimento della sua piena disponibilità⁶. Quindi, una persona perfettamente sana di mente, maggiore di età, lucida e libera nell'espressione del consenso, potrebbe validamente consentire alla propria morte, senza conseguenze per chi l'abbia determinata.

Nell'eventualità in cui il referendum abrogativo venisse ammesso e ricevesse il consenso dei cittadini, si genererebbe una situazione di vero e proprio caos giuridico. La conseguenza sarebbe una disciplina del fine vita confusa e incerta, perché frutto di interventi disomogenei⁷.

In caso di esito positivo del referendum, chi cagionasse la morte di una persona maggiorenne, cosciente e che ha prestato il proprio consenso validamente, quale che sia la condizione del soggetto passivo, affetta o meno da patologia, non commetterebbe un reato; d'altra parte, chi invece decidesse di aiutare un malato a suicidarsi, cioè a darsi la morte da sé, al di fuori delle condizioni imposte dalla Corte costituzionale nella sent. n. 242/2019, verrebbe incriminato ai sensi dell'art. 580 c.p.

La conseguenza sarebbe, allora, una disciplina del fine vita irragionevole. Infatti, due condotte caratterizzate da un disvalore differente – in ragione del diverso dominio sul decorso causale – sarebbero trattate in modo irragionevolmente diverso: l'aiuto al suicidio non verrebbe punito in alcune ipotesi specificatamente identificate, mentre l'omicidio del consenziente non sarebbe mai punito, al netto delle ipotesi di consenso non valido⁸.

A tal proposito, occorre evidenziare che l'irragionevolezza della normativa di risulta non pare costituire un limite all'ammissibilità del referendum secondo la Corte costituzionale. Infatti, ad avviso dei giudici delle leggi, il giudizio di ammissibilità del referendum non costituisce un controllo anticipato di costituzionalità sull'esito normativo⁹. Tuttavia, nella giurisprudenza referendaria è

⁵ T. PADOVANI, *Note circa il referendum sull'art. 579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione*, disponibile all'indirizzo www.referendum.eutanasialegale.it.

⁶ T. PADOVANI, *Note circa il referendum sull'art. 579 c.p.*, cit.

⁷ *Contra* M. DONINI, *Il senso "ammissibile" del quesito referendario sull'aiuto a morire*, in *Sist. pen.*, 30 novembre 2021.

⁸ R. BARTOLI, *Le problematiche del fine vita tra orientamenti della corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo*, in *Sist. pen.*, 2021, 20.

⁹ Corte cost., sentt. n. 10/1972, n. 251/1975, n. 16/1978, n. 24/1981, n. 26/1987, n. 63/1990, n. 25/2004, n. 48/2005 n. 16/2008, n. 27/2017.

accaduto che in sede di ammissibilità sia stato anticipato il giudizio di legittimità costituzionale della normativa di risulta, rendendo inammissibile il referendum¹⁰.

Un ulteriore punto critico riguarda il soggetto attivo. In caso di esito positivo del referendum, si uscirebbe dal contesto medicalizzato, tipico degli ordinamenti a tendenza permissiva, e quindi “chiunque” potrebbe soddisfare la richiesta della vittima consenziente.

L'assenza del contesto medicalizzato comporterebbe numerosi rischi. In primo luogo, a tutela del richiedente, mancherebbe un controllo preventivo sull'effettiva autodeterminazione, che potrebbe aprire a possibili strumentalizzazioni o condizionamenti. In secondo luogo, il divieto di uccidere l'altro protegge paradossalmente il destinatario della richiesta. In virtù dell'incriminazione dell'omicidio del consenziente, colui che riceve la richiesta di morire non subisce alcuna lesione di un legittimo interesse, ma, al contrario, è protetto dall'ordinamento, in cui è fermo il divieto di non aiutare altri a morire: nessuno è tenuto a farsi carico di richieste di morte¹¹. Ancora, sul piano della necessaria prova adeguata del consenso ricevuto, in difetto di un valido consenso, il soggetto attivo verrebbe incriminato per omicidio ex art. 575 c.p.

Ecco, allora, che appare irrinunciabile che la richiesta dell'aiuto a morire venga presa in considerazione esclusivamente nell'ambito della relazione medico-paziente, costituendo una garanzia sia per il richiedente sia per il destinatario della richiesta.

4. Il Comitato promotore ha presentato il quesito come il referendum “Eutanasia legale”. L'intenzione politica che anima i promotori è quella di legalizzare l'eutanasia attiva. Tuttavia, la reale portata del referendum è ben più ampia. Il quesito intende escludere dall'area del penalmente rilevante tutte le condotte generalmente riconducibili all'omicidio del consenziente e non solo quelle relative al più circoscritto concetto di eutanasia, che invero non esaurisce la portata applicativa dell'art. 579 c.p.

Inoltre, secondo il Comitato promotore, il consenso del soggetto passivo dovrebbe essere acquisito in base alle norme e alle modalità previste dalla legge n. 219/2017 e l'agente andrebbe esente da responsabilità penale solo in caso di sussistenza dei presupposti e di rispetto delle procedure individuate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 242/2019.

In realtà, l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., come formulata nel quesito, farebbe venir meno la penalizzazione dell'omicidio del consenziente in qualsiasi caso vi si sia stata una richiesta di eutanasia da parte di una persona capace di

¹⁰ A. PUGIOTTO, *Il Referendum per l'eutanasia legale. Forum di Giustizia insieme*, consultabile: «Nella cangiante giurisprudenza referendaria è certamente accaduto che sia stato contraddittoriamente anticipato, in sede di ammissibilità, un giudizio di legittimità sulla c.d. normativa di risulta, fino a bocciare il quesito perché possibile causa di una disciplina irragionevole».

¹¹ D. PULITANÒ, *Paternalismo penale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Jovene, Napoli, 2011, 507; S. CANESTRARI, *Principi di biodiritto penale*, Il Mulino, Bologna, 2015, 37.

intendere e di volere¹². Infatti, dall'esito positivo del referendum non deriverebbe l'automatica applicabilità della legge n. 219/2017 sul consenso informato e neppure l'estensione dell'applicabilità dei requisiti fissati dalla pronuncia della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio.

Ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario la giurisprudenza costituzionale ritiene irrilevanti le motivazioni ideologico-politiche espresse dai promotori. Il giudice delle leggi deve far riferimento «esclusivamente alla finalità incorporata nel quesito, cioè alla finalità obiettivamente ricavabile in base alla formulazione ed alla incidenza del referendum nel quadro normativo di riferimento», essendo «irrilevanti, o comunque non decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori»¹³.

Tuttavia, non si può non rilevare che la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente fatto emergere il legame concettuale presente tra l'intento dei promotori e la normativa di risulta. L'obiettivo dei proponenti assume dunque rilevanza in modo mediato, riflettendosi sulla chiarezza del quesito e sull'ammissibilità conseguente del referendum¹⁴.

Con riferimento al referendum "Eutanasia legale", il risultato perseguito dai promotori è la legalizzazione dell'eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza Cappato. In realtà, è dubbio il fatto che ciò possa realizzarsi.

In primo luogo, secondo una prima ricostruzione, l'effetto del referendum potrebbe essere ben più ampio in quanto farebbe venir meno la penalizzazione dell'omicidio del consenziente in qualsiasi caso vi sia stata una richiesta di eutanasia da parte di una persona capace di intendere e di volere.

Tra l'altro, al fine di circoscrivere la portata dell'abrogazione parziale del 579 c.p. non può imporsi un'estensione della normativa di cui alla legge n. 219/2017 e dei requisiti della sent. n. 242 del 2019. Se così si procedesse, da un lato si abrogerebbe l'art. 579 restringendo l'area del penalmente rilevante e, dall'altro, si andrebbe ad ampliare quella stessa area imponendo nuovi limiti attraverso un'analogia *in malam partem*, che è vietata per le norme penali dall'art. 14 delle Preleggi e dall'art. 25 co. 2 Cost.¹⁵. Al contrario, nel caso di abrogazione dell'art. 579 c.p., il consenso dovrebbe essere inteso nella sua massima estensione, non subordinata a requisiti formali normativamente non previsti. Si dovrebbe fare riferimento a una forma libera di consenso, ad una valutazione sostanziale di validità e di efficacia del consenso prestato, interpretata in base alla – scarna – giurisprudenza di legittimità¹⁶.

Ma il quesito può essere anche interpretato in modo differente. Astraendo dalle intenzioni dei promotori, se il referendum fosse ritenuto ammissibile e avesse esito

¹² D. PULITANÒ, *Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo*, in *Sist. pen.*, 19.10.2021.

¹³ Corte cost., sent. n. 27/2011.

¹⁴ Corte. Cost., sentt. n. 28/1987, n. 47/1991, n. 29/1993 e n. 35/2000.

¹⁵ In generale sul concetto di analogia si veda G. TUZET, *Analogia e ragionamento giuridico*, Carocci editore, Roma, 2020.

¹⁶ Cass, sez. I, sent. n. 8128/1991; Cass, sez. I, sent. n. 13410/2008.

positivo, potrebbe avere come conseguenza l'abrogazione parziale dell'omicidio del consenziente, cioè di una fattispecie di omicidio volontario pacificamente ritenuta ipotesi speciale rispetto alla fattispecie generale di omicidio doloso ex art. 575 c.p. Di conseguenza, di fronte all'abrogazione di una fattispecie speciale, per costante giurisprudenza¹⁷, si realizzerebbe un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, con la conseguente espansione della fattispecie generale.

Dunque, l'intenzione dei promotori, pur non rilevando in modo autonomo ai fini dell'inammissibilità del referendum, potrebbe assumere rilievo con riferimento al limite implicito della chiarezza. Infatti, la libertà di scelta dell'elettore chiamato a votare sarebbe minata dall'utilizzo dello strumento referendario per finalità propositive, al pari di un atto di indirizzo politico, anziché con scopi abrogativi, e con l'irrealizzabilità delle finalità dei promotori.

5. Un ulteriore limite implicito all'ammissibilità del referendum è legato all'impossibilità di sottoporre ad abrogazione norme a contenuto costituzionalmente vincolato. Si tratta di una categoria che la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato, anche se all'esito di pronunce non sempre uniformi¹⁸, arrivando a comprendere anche il più ampio *genus* delle leggi costituzionalmente necessarie¹⁹.

Alla luce dei limiti impliciti imposti dal giudice delle leggi ai fini dell'ammissibilità del referendum abrogativo, è necessario che sia garantita la tutela del contenuto minimo di un diritto previsto dalla Costituzione e che la normativa di risulta sia in grado di consentire una sufficiente protezione di organi e principi costituzionali.

Con riferimento alla garanzia del rispetto del contenuto minimo del diritto alla vita, tutelato dalla Costituzione, il quesito referendario avente ad oggetto l'art. 579 c.p. parrebbe elidere la tutela della vita altrui, che costituisce un principio costituzionalmente garantito. Il contenuto essenziale della tutela del diritto alla vita non sarebbe preservato dalla permanenza della rilevanza penale dell'omicidio del consenziente nelle sole ipotesi previste in caso di consenso non valido, di soggetto minore e incapace.

In passato, con la sent. n. 35/1997, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario relativo all'abrogazione parziale della legge n. 194/1978, in quanto il referendum aveva ad oggetto una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, ossia una legge «la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione». Similmente, nelle sentt. n. 42/2000 e n. 49/2000, il giudice delle

¹⁷ Cass., S.U., sent. n. 24468/2009.

¹⁸ P. CARROZZA, *Il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992)*, Giappichelli, Torino, 1993, 318.

¹⁹ P. CARNEVALE, *Inabrogabilità di leggi costituzionalmente obbligatorie ed inammissibilità di referendum «puramente» abrogativi: ancora una «svolta» nella giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, commento alla sentenza 3 febbraio 1987, n. 29 del 1987*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1987, 308 ss.

leggi ha dichiarato l'inammissibilità delle proposte referendarie perché la normativa oggetto del referendum garantiva il «nucleo costituzionale irrinunciabile» di tutela di un principio costituzionale. Questa posizione è stata nuovamente ribadita dalla Corte costituzionale con la sent. n. 25/2004, in cui è stato dichiarato inammissibile il quesito referendario avente ad oggetto l'abrogazione totale della legge n. 45/2005.

Il limite del contenuto minimo di tutela necessaria dei diritti fondamentali parrebbe imporsi anche con riferimento all'ammissibilità del referendum avente ad oggetto l'art. 579 c.p. L'abrogazione referendaria della fattispecie di omicidio del consenziente salvo le eccezioni, determina il venir meno di quella tutela minima, frutto di bilanciamento, che recentemente la Corte costituzionale ha inteso valorizzare nella sent. n. 242/2019, in tema di aiuto al suicidio. La conseguenza sarebbe una lacuna inaccettabile rispetto a situazioni che tale tutela esigono in base alla Costituzione.

6. In base all'art. 39 della legge n. 352/1970, le operazioni referendarie non hanno corso, se prima del voto popolare la norma oggetto del quesito viene abrogata dal Parlamento, in quanto l'esito abrogativo viene raggiunto prima della data del referendum.

D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale impone che l'intervento legislativo del Parlamento innovi in modo autentico i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali rispetto al vigente art. 579 c.p. e non si limiti a una mera operazione di cosmesi legislativa.

È vero che le Camere conservano la propria permanente potestà legislativa²⁰, tuttavia non si può negare che il testo base, su cui stanno procedendo i lavori parlamentari, ha ad oggetto solo l'ipotesi dell'aiuto al suicidio e ricalca i criteri introdotti dalla Corte costituzionale con la sent. n. 242/2019. Dunque, il voto sul referendum si avrebbe lo stesso, anche in caso di approvazione del testo base in sede Parlamentare, in quanto il quesito referendario ha ad oggetto l'art. 579 c.p. e non l'art. 580 c.p.

In aggiunta, occorre evidenziare che nel caso in cui il legislatore rimanga silente, mentre il quesito referendario venga ammesso dalla Corte costituzionale e abbia esito positivo, si imporrebbe un vincolo negativo al Parlamento. Infatti, muovendo dall'art. 75 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha affermato il divieto di formale e sostanziale ripristino della norma abrogata attraverso il referendum²¹.

7. Con il presente contributo si è inteso mettere in luce alcuni profili critici che potrebbero costituire causa di inammissibilità del referendum.

Indipendentemente dall'esito del giudizio della Corte costituzionale in sede di ammissibilità, si vuole nondimeno proporre una riflessione.

La volontà del corpo elettorale può esprimersi anche attraverso il referendum, che è un istituto di democrazia diretta e fonte del diritto avente forza di legge. Nel

²⁰ Corte cost., sentt. n. 68/1978, n. 33/1993.

²¹ Corte cost., sentt. n. 468/1990, n. 199/2012.

caso del referendum “Eutanasia legale”, il ricorso all’istituto referendario è nato da una sorta di reazione a uno stallo del legislatore. Questo ruolo propulsivo è stato riconosciuto dallo stesso Marco Cappato che ha affermato: «il referendum ha un ruolo decisivo come spinta a procedere alle Camere»²².

Tuttavia, si ritiene che su materie così complesse sia rischioso intervenire mediante istituti di democrazia diretta. Sotto il profilo sostanziale, il referendum abrogativo non consente di fornire risposte articolate, ma permette all’elettore di esprimersi soltanto con “Sì” o “No”; sotto il profilo procedurale, si pongono evidenti questioni riguardanti la tutela della minoranza, che verrebbe schiacciata dalla volontà della maggioranza, senza alcuna garanzia²³.

Pare evidente che l’aiuto a morire debba essere regolato dalla legge, facendo esplicito riferimento ai modi di espressione del consenso, all’accertamento preventivo della validità, ai soggetti legittimati ad attuarne l’esecuzione. Si ritiene dunque opportuno, o addirittura necessario, quel dialogo pacato e ragionato²⁴, senza inutili clamori, tra prospettive giuridico-culturali opposte che solo il Parlamento può garantire per addivenire a un risultato condiviso e duraturo, come è accaduto in occasione dell’approvazione della legge n. 219/2017.

²²https://www.repubblica.it/politica/2021/11/20/news/referendum_eutanasia_intervista_marco_cappato_associazione_coscioni-327030283/.

²³ In generale sul metodo democratico si veda H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia*, (a cura di) A. Carrino, Giappichelli, Torino, 2004.

²⁴ Sul punto si veda D. Pulitanò, *Problema penale e problemi della laicità*, in S. Canestrari; L. Stortoni, (a cura di) *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, 2009, 204. In un’altra prospettiva, con riferimento al dialogo tra istituzioni, si veda V. Barsotti, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, *Italian Constitutional justice in global context*, Oxford University Press, New York, 2016, 234-238; V. Barsotti, P.G. Carozza, M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduction. Dialogue as a Method*, in ID., *Dialogues on Italian Constitutional Justice. A Comparative Perspective*, Giappichelli, Torino, 2021, 19 ss.